

# ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

Il Segretario di Stato dell'Interno della sicurezza pubblica.

D'ordine del Dittatore:

Visti gli articoli 300 e 304 delle leggi penali .

## DECRETA

Art. 1. E vietato mendicare agli uomini validi e atti al lavoro

Art.2. Gli uomini validi ed atti al lavoro che mancassero di mezzi, si presenteranno al Comandante della Piazza, il quale li adibirà ne' servizi o alla nettezza della città.

Art.3 Gl'infrattori alla presente saranno puniti giusta le leggi in vigore, e dopo espiata la pena, potranno essere espulsi dalla Capitale e sottoposti alla sorveglianza dell'autorità.

Art. 4. I Questori delle Città e distretto di Palermo e i Comandanti delle forze pubbliche sono incaricati della esecuzione della presente.

*Palermo 9 Giugno 1860*

Il segretario di Stato

**F. CRISPI**